Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 30 DICEMBRE 1975:

LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 30 DICEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 94: **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1975. — **I.L.M. - Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Rivera, società per azioni, in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975 — **Simmar, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1975. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1975. — **Bitolifix, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Maglificio calzificio torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685.

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1.

Attribuzioni del Ministero della sanità

La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, lo impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanità che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e periferici e secondo le modalità indicate dalla presente legge.

La prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità ha inoltre il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella stessa materia.

Il Ministero della sanità provvede in particolare:

1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonché quelli per la sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;

2) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope o dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;

4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione del rapporto annuale;

5) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dagli enti o dalle imprese autorizzati nonché delle dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini statistici;

6) a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

7) a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le attività di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso predetto.

Le materie previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con decreto del Ministro per la sanità, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

Il Ministro per la sanità riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.

Art. 2.

Attribuzioni delle regioni

Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono esercitate dalle regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato e secondo le norme della presente legge.

Art. 3.
Controllo e vigilanza

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 1 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 4.
Modalità della vigilanza

La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.

La guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite

Art. 5.
Obbligo di esibizione di documenti

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, allo impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 6.
Opposizione alle ispezioni - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.
Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito

Il Ministro per l'interno costituisce, con suo decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento della attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro per l'interno e presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da funzionari o uffficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal comando generale della guardia di finanza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonchè da funzionari designati dal Ministro per la sanità, dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per gli affari esteri.

L'ufficio può proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti.

Il Ministro per l'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere all'autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione di delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.

L'autorità giudiziaria deve provvedere entro quarantotto ore; nel caso in cui non accolga la richiesta, l'autorità giudiziaria deve emettere provvedimento motivato.

Art. 8.
Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni

Presso il Ministero della sanità è istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.

In particolare il comitato deve:

1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facoltà di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;

2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;

6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;

7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanità;

8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanità, l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;

9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;

10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.

Art. 9.

Composizione del comitato tecnico interministeriale

Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro per la sanità o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed è composto da:

tre rappresentanti del Ministero della sanità, tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza;

un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;

il direttore dell'ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;

un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale;

un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanità su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.

Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.

Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

E' in facoltà del Ministro per la sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.

Art. 10.

Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali

Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il consiglio è composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed è presieduto dal Ministro per la sanità che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanità e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

Art. 12.

Criteri per la formazione delle tabelle

La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le so-

stanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera *f*) della tabella I;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;

3) nella tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

4) nella tabella IV devono essere indicate:

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

Art. 13.
Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Art. 14.
Elenco delle imprese autorizzate

L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15.
Obbligo di autorizzazione

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.

Il Ministro per la sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

Art. 16.

Comunicazione dei decreti di autorizzazione

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7.

Art. 17.

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Art. 18.

Rinnovo delle autorizzazioni

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Art. 19.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il Ministro per la sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 21.

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera *f)* del successivo articolo 24.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 22.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 23.
Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati

E' istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro per la sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

Art. 24.
Compiti della commissione

La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto *c*);

e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.

La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera *a*) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 25.
Composizione della commissione

La commissione indicata nell'articolo 23 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

d) un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;

e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;

f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore;

g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

Capo I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate

Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaver somniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

Il Ministro per la sanità, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e

della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonchè la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'ufficio del medico provinciale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.

Sanzioni

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

Art. 29.

Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti

Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 30.

Eccedenze di produzione

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Capo II

DELLA FABBRICAZIONE

Art. 31.

Quote di fabbricazione

Il Ministro per la sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 32.

Autorizzazione alla fabbricazione

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.

Controllo sui cicli di lavorazione

Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo della entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35.

Controllo sulle materie prime

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro per la sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III

DELL'IMPIEGO

Art. 36.

Autorizzazione all'impiego

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.

Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relatitvi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Capo IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 37.

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

2) le generalità della persona responsabile del funzionamentto dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-*bis* del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

Il Ministro per la sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

Capo I
DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 39.
Buoni acquisto

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40.
Confezioni per la vendita

Il Ministro per la sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41.
Modalità di consegna

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la

natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Art. 42.

Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Art. 43.

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuoprevidenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

Art. 44.

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Il contravventore alla disposizione del comma precedente è punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 45.

Obblighi del farmacista

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dello articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Capo II

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 46.

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta

in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno ... ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: « spedita il giorno ... ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 48.
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro per la sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50.
Disposizioni generali

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. E' vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro per la sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.

Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12.

Capo I
DELL'IMPORTAZIONE

Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Art. 52.
Importazione

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7, al competente comando della guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della guardia di finanza competente.

Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

Art. 54.
Prelevamento dei campioni

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e

della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 55.

Analisi dei campioni

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II

DELL'ESPORTAZIONE

Art. 56.

Domanda per il permesso di esportazione

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57.

Esportazione

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7.

Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità.

Capo III

DEL TRANSITO

Art. 58.

Domanda per il permesso di transito

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

I documenti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Art. 59.

Transito

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60.
Registro di entrata e uscita

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 61.
Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nello articolo 95, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati

Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonchè all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

TITOLO VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA.

Art. 69.
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonchè alla destinazione specifica delle sostanze.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Art. 70.
Prescrizioni relative alla vendita

Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12.

TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

Capo I
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 71.
Attività illecite

Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 72.

Altre attività illecite

Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni.

Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.

Art. 73.

Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al primo comma.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro per la sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 74.

Aggravanti specifiche

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

3) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.

Art. 75.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 76.

Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.

Art. 77.
Prescrizioni abusive

Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 78.
Divieto della propaganda pubblicitaria

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata.

Il contravventore è punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 79.
Pene accessorie

Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

Art. 80.
Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope

Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.

Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.

Art. 81.
Misure di sicurezza nei confronti dello straniero

Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

Capo II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

Art. 82.
Obbligo di testimoniare

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 83.
Mandato di cattura

Per i delitti previsti dagli articoli 71, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 84.
Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 92.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Art. 85.
Comitato di studio, programmazione e ricerca

Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 86.

Corsi di studio per insegnanti

Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 87.

Lezioni per genitori

Il consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e sull'azione educativa e sanitaria intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze.

Art. 88.

Informazione, istruzione ed educazione dei giovani

Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attività di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.

Art. 89.

Lezioni per giovani durante il servizio militare

Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.

Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

TITOLO X

CENTRI MEDICI E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 90.

Organi regionali e locali. Finalità del loro intervento

La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:

1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta dei dati statistici;

2) uno o più centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:

a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

b) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attività dei presidii sanitari;

c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia.

L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.

Art. 91.

Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalità per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.

I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.

Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.

Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101.

Il comitato può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Ai componenti del comitato non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 92.

Centri medici e di assistenza sociale

Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale.

Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, è attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessità di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.

I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.

Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.

L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari né costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidî sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

Art. 93.

Assistenti volontari

I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

Art. 94.

Enti ausiliari

Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 90 e 91, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessità, senza scopo di lucro.

Il consiglio regionale, accertata l'idoneità dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il consiglio di cui all'articolo 10.

L'attività che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.

TITOLO XI

INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95.

Cura volontaria e anonimato

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidî sanitari locali. E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 92.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90.

Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione.

Art. 96.

Obblighi di segnalazione

L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 90. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha lo obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al più vicino dei centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dallo articolo 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.

Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza.

Art. 97.

Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria

Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutitco e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

Art. 98.

Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 80

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore.

Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi del predetto articolo e perché esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.

Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere.

In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

Art. 99.

Provvedimenti d'urgenza del pretore

Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 96 e 97, nonché nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

Il tribunale può modificare o revocare il decreto del pretore.

Art. 100.

Interventi del tribunale

La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità giudiziaria.

La stessa segnalazione può essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorità giudiziaria medesima.

L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale.

Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni più di cure e di assistenza.

Art. 101.
Competenza e forma del procedimento

Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.

La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della magistratura.

I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari.

I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalità indicate nel secondo comma.

Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Contro i decreti pronunciati in grado di appello è proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.

Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero.

Art. 102.
Esecuzione dei provvedimenti

Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 99, 100 e 101, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalità di esecuzione.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 103.
Norme finanziarie

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro per la sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 104.
Dati e notizie statistiche

I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al comitato regiona-

le di cui agli articoli 90 e 91 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.

Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'articolo 7.

Il Ministro per la sanità determina con suo decreto le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.

Art. 105.

Notizia dei procedimenti penali

L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanità dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

Art. 106.

Norma di interpretazione

Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: « sostanze stupefacenti » e: « sostanze psicotrope », esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.

Art. 107.

Norma transitoria

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese già autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanità l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonché degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.

Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del Ministro per la sanità, la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province.

Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello.

Art. 108.

Norma finale

Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

Anteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — REALE — GUI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1975, n. 686.

Distillazione agevolata di mele di produzione 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di mele di produzione 1975, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 7 gennaio 1976 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi; avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.

Art. 2.

Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

All'onere di lire 2.680 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle mele nei limiti previsti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1975

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 687.

Riapertura, in favore degli appartenenti alle forze dello ordine, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alle particolari esigenze di servizio delle forze di polizia, di disporre la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al disposto del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Art. 2.

Per il personale di cui al precedente articolo, già compreso nel contingente di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per il quale è previsto il collocamento a riposo dal 1º gennaio 1976, i relativi provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo per coloro che siano raggiunti dai limiti di età, rimangono sospesi fino allo scadere del termine per la presentazione delle domande di revoca indicate nel precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 5

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. **688**.

Provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a riprendere con ritmo accelerato l'erogazione di mutui che permettano appalti di nuove opere con conseguente sollievo della disoccupazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, in dipendenza del mancato funzionamento degli uffici, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, può disporre l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa medesima, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti.

Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Cassa stessa.

Il decreto di cui al primo comma non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

In attesa della nuova disciplina relativa al trattamento economico delle prestazioni straordinarie dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti e per l'attuazione delle provvidenze disposte col decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976, la corresponsione, in deroga alle vigenti disposizioni, al personale in servizio presso la Cassa stessa, compreso quello di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e quello addetto ai servizi di ragioneria, di compensi speciali incentivanti, con divieto di forfettizzazione, in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, sono determinati i criteri per l'attribuzione di detti compensi, nell'importo massimo complessivo di L. 500.000.000, il cui onere, da evidenziare in apposito capitolo, è a carico dello stato di previsione della spesa di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per l'esercizio 1976.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. **689**.

Proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. **690**.

Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, approvato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 347;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 74/651/CEE del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1343/75 adottato dalla commissione delle Comunità europee il 26 maggio 1975, a seguito del quale rendesi totalmente applicabile alle merci importate nella Comunità economica europea la disciplina del valore in dogana stabilita con regolamento (CEE) n. 803/68 del consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di armonizzare le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali alle legislazioni degli altri Paesi membri CEE per quanto concerne la non punibilità degli errori ed omissioni commessi senza colpa nella segnalazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana;

Vista la legge 15 febbraio 1973, n. 25, con la quale è stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, conferita con l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della citata legge 15 febbraio 1973, n. 25;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 14, numero 3), delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto III):

« III) merci che formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare dei destinatari, con esclusione dei generi di consumo di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente punto II).

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in conformità delle disposizioni adottate nella materia dai competenti organi comunitari, le condizioni ed i limiti di ammissione alla franchigia delle merci di cui al precedente comma. »

Art. 2.

Nelle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è inserito il seguente art. 27-*bis*:

« Art. 27-*bis*. — Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi è tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalità.

Si applica, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il criterio di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale. »

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. **691**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana ed ai relativi allegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, numero 437;

Visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, approvato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Viste le decisioni n. 73/246/CECA del 10 luglio 1973, n. 74/41/CECA del 20 dicembre 1973, n. 74/434/CECA del 29 luglio 1974, n. 75/21/CECA del 17 dicembre 1974

e n. 75/484/CECA del 17 luglio 1975, relative alla concessione di uno speciale regime daziario per taluni prodotti siderurgici, emanate dalla commissione delle Comunità europee in conformità degli accordi rispettivamente stipulati in data 25 giugno 1973, 17 dicembre 1973, 25 giugno 1974, 2 dicembre 1974 e 10 luglio 1975, dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti nell'ambito del consiglio;

Viste le decisioni n. 73/443/CECA e n. 73/444/CECA del 18 dicembre 1973; n. 74/596/CECA e n. 74/597/CECA del 2 dicembre 1974, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di Paesi in via di sviluppo, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione n. 73/155/CECA del 25 giugno 1973, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Norvegia, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione n. 73/407/CECA del 10 dicembre 1973, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Finlandia, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione n. 75/373/CECA del 26 giugno 1975, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari di Israele, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione n. 75/90/CECA del 30 gennaio 1975, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA nella sua composizione originaria, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione n. 75/371/CECA del 24 giugno 1975, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e dei Territori d'oltremare associati alla Comunità, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la tariffa doganale comune delle Comunità europee, approvata con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1973, n. 25, con la quale è stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione, conferita con l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della citata legge 15 febbraio 1973, n. 25;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *B* alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti contingenti tariffari in esenzione da dazio, da valere per i periodi indicati a fianco di ciascun contingente:

Denominazione delle merci e voce della tariffa doganale	Volume del contingente (in tonnellate)	Validità
Paste di legno chimiche destinate alla fabbricazione di celluloide (v.d. ex 47.01 - A-II)	500	dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1973
Paste di legno meccaniche e semichimiche, destinate alla produzione cartaria (v.d. ex 47.01 - A-II)	300.000	dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974
Paste di legno chimiche (v.d. ex 47.01 - A-II) destinate alla produzione:		
a) cartaria	1.700.000	dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974
b) di cellophane	32.500	
c) di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche	17.200	
d) di carbossimetilcellulosa	9.000	
e) di acetati di cellulosa della voce di tariffa 39.03 - B-III	15.000	
f) di nitrati di cellulosa della voce di tariffa 39.03 - B-II	1.500	
Paste di legno chimiche al bisolfito (v.d. ex 47.01 - A-II) destinate alla produzione):		
a) cartaria	1.700.000	dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975
b) di cellophane	33.000	
c) di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche	14.600	
d) di carbossimetilcellulosa	9.000	
e) di acetati di cellulosa della voce di tariffa 39.03 - B-III	18.000	
Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra mm 4,5 e mm 6 e con tenore di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %) (v.d. ex 73.15 - A-V - b-1)	8.000	dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1973
	8.000	dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1974
	8.000	dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974
	7.400	dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1975
	6.500	dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975

Art. 2.

L'allegato *M* alla tariffa dei dazi doganali di importazione citata all'art. 1 è modificato in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riunita in sede di consiglio;

n. 73/443/CECA e n. 73/444/CECA del 18 dicembre 1973 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 28 dicembre 1973), ratificate con decisione della commissione delle Comunità europee n. 74/535/CECA del 18 gennaio 1974 (« Gazzetta Ufficiale » CEE dell'8 novembre 1974);

n. 74/596/CECA e n. 74/597/CECA del 2 dicembre 1974 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 9 dicembre 1974), ratificate con decisione della commissione delle Comunità europee n. 75/22/CECA del 19 dicembre 1974 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 9 gennaio 1975).

Art. 3.

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari rispettivamente della Norvegia, della Finlandia e di Israele sono fissati in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, e secondo le scadenze stabilite nelle decisioni medesime:

n. 73/155 del 25 giugno 1973 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 27 giugno 1973), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 73/229/CECA del 29 giugno 1973 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 6 agosto 1973);

n. 73/407/CECA del 10 dicembre 1973 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 21 dicembre 1973), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 74/43/CECA del 21 dicembre 1973 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 4 febbraio 1974);

n. 75/373/CECA del 26 giugno 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 28 giugno 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee numero 75/429/CECA dell'8 luglio 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 17 luglio 1975).

Art. 4.

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della CECA ed originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA), e dei Paesi e Territori d'oltremare (PTOM), sono sospesi in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nella sua composizione originaria riuniti in sede di consiglio, n. 75/90/CECA del 30 gennaio 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 31 gennaio 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 75/317/CECA del 22 maggio 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 5 giugno 1975).

I dazi, le imposte di effetto equivalente e la loro riscossione all'importazione dei prodotti di competenza della CECA e originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) sono sospesi dal 1° luglio 1975 in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di consiglio n. 75/371/CECA del 24 giugno 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 28 giugno 1975), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 75/427/CECA del 4 luglio 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 17 luglio 1975).

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 è soppressa la seconda parte della nota 1-*c* premessa al capitolo 73 della tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui all'art. 1, relativa alla voce doganale 73.03 (rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, ferro e acciaio).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 9

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urticina », della ditta Ida Hendrickx, in Terni. (Decreto di revoca n. 4595/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 marzo 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 28 e 28/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Urticina » pomata e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Ida Hendrickx, con sede in Terni, piazza Solferino, 2, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Tiber di Roma;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urticina » pomata nonchè della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 28 e 28/*A*, in data 30 marzo 1960, a nome della ditta Ida Hendrickx di Terni.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11233)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicosodarsene », della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4592/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 febbraio 1955, con il quale venne registrata al n. 9772 la specialità medicinale denominata « Glicosodarsene » nelle preparazioni sciroppo, fiale di I grado, di II grado e di III grado, a nome della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma, con sede in Pisa, via S. Martino, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glicosodarsene » nelle confezioni flacone × g 170 di sciroppo, 10 fiale × cc 1 di I grado 10 fiale × cc 1 di II grado, 10 fiale × cc 1 di III grado, come da decreto di registrazione n. 9772 del 24 febbraio 1955, a nome della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma, con sede in Pisa, via S. Martino, 12.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11238)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismoflavit », della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Carlo, in Torino. (Decreto di revoca n. 4594/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 15 luglio 1950, con il quale venne registrata al n. 3642 la specialità medicinale denominata « Bismoflavit », nella confezione da 20 compresse × gr 0,50, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Carlo, con sede in Torino, via Girolamo Giolitti n. 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismoflavit », nella confezione da 20 compresse × gr 0,50, registrata al n. 3642, in data 15 luglio 1950, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico San Carlo, con sede in Torino, via Girolamo Giolitti, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11236)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tablax », della ditta Burrougs Wellcome italiana S.p.a. (ora Wellcome Italia S.p.a.), in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4596/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 gennaio 1958, con il quale venne registrata al n. 10345 la specialità medicinale denominata « Tablax », nelle confezioni da 25 e 10 confetti, a nome della ditta Burrougs Wellcome italiana S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, 1018, ora Wellcome Italia S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tablax », nelle confezioni da 25 e 10 confetti, registrata al n. 10345, in data 21 gennaio 1958, a nome della ditta Burrougs Wellcome italiana S.p.a., ora Wellcome Italia S.p.a. di Pomezia (Roma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11234)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lacto calcio fosforato » fiale, della ditta Da.Si.Go., in Roma. (Decreto di revoca n. 4590/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1960, con il quale vennero registrate ai numeri 17765 e 17765/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Lacto calcio fosforato » fiale 10 × 5 cc, e la relativa serie fiale 10 × 10 cc, a nome della ditta Da.Si.Go. di Vasco Gonsalves, con sede in Roma, piazza Re di Roma, 8, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, con sede in Ariccia (Roma), via Cancelleria, 5;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lacto calcio fosforato » fiale 10 × 5 cc nonchè della relativa serie fiale 10 × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 17765 e 17765/1, in data 12 settembre 1960, a nome della ditta Da.Si.Go. di Vasco Gonsalves di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

(11239) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lipogenina Zenit », della ditta Prodotti farmaceutici Zenit, in Milano. (Decreto di revoca n. 4591/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3357 la specialità medicinale denominata « Lipogenina Zenit » nella confezione da 60 confetti, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit, con sede in Milano, via Ampère, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda del 1° aprile 1974, con la quale la ditta S.I.T. S.p.a. - Laboratorio farmaceutico, con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78, chiedeva la registrazione a proprio nome della suaccennata specialità medicinale, avendola acquistata dalla ditta Zenit di Milano come da atto notorio del 6 dicembre 1973, registrato a Legnano l'11 dicembre 1973 al n. 5684;

Atteso che questo Ministero non ha dato corso al richiesto passaggio di proprietà non avendo avuto riscontro alla ministeriale n. 800.4.57.7/4293 del 2 ottobre 1974, diretta alla ditta S.I.T. di Mede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lipogenina Zenit » nella confezione da 60 confetti, registrata al n. 3357, in data 9 maggio 1950, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit, con sede in Milano, via Ampère, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11237)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Amaril » sciroppo, della ditta Mael's - Laboratorio chimico farmaceutico, in Busto Arsizio. (Decreto di revoca n. 4569/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 maggio 1961, con il quale venne registrata al n. 11981 la specialità medicinale denominata « Amaril » sciroppo nella confezione flacone da g 250, a nome della ditta Mael's - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Busto Arsizio (Varese), viale Venezia, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Amaril » sciroppo nella confezione flacone da g 250, registrata al n. 11981 in data 8 maggio 1961 a nome della ditta Mael's - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Busto Arsizio (Varese), viale Venezia, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11143)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biogenina » tipo arsenicale, della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 4593/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 marzo 1952, con il quale venne registrata al n. 5913 la specialità medicinale denominata « Biogenina » tipo arsenicale nella confezione fiale da 2 cc, a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, con sede in Piacenza, via Croce, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biogenina » tipo arsenicale nella confezione fiale da 2 cc, registrata al n. 5913, in data 11 marzo 1952, a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, con sede in Piacenza, via Croce, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11235)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atosol », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4667/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 9342, 9342/*A*, 9342/*A*-1, 9342/*A*-2 e 9342/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Atosol », nella confezione da 20 confetti cheratinizzati, la relativa categoria fiale 6 × 2 cc, la relativa serie di categoria fiale 6 × 5 cc, la relativa serie di categoria fiale 6 × 10 cc e la relativa categoria 6 supposte da g 2, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 57 (ora 156), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atosol », nella confezione da 20 confetti cheratinizzati, nonchè della relativa categoria fiale 6 × 2 cc, della relativa serie di categoria fiale 6 × 5 cc, della relativa serie di categoria fiale 6 × 10 cc e della relativa categoria supposte 6 da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 9342, 9342/*A*, 9342/*A*-1, 9342/*A*-2 e 9342/*B*, in data 3 aprile 1959, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11241)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Andomicina » iniettabile, della ditta I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4671/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 maggio 1962, con il quale venne registrata al n. 19548 la specialità medicinale denominata « Andomicina » iniettabile, nella confezione flaconcino da mg 500 + g 0,5 con annessa fiala solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Andomicina » iniettabile, nella confezione flaconcino da mg 500 + g 0,5 con annessa fiala solvente da 3 cc, registrata al n. 19548, in data 7 maggio 1962, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11242)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epanaftol », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4666/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 agosto 1961 e 13 marzo 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 14819 e 14819/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Epanaftol », nelle confezioni da 50 e 40 compresse, e la relativa categoria fiale, nelle confezioni da 12 e 6 fiale × 5 cc, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epanaftol », nelle confezioni da 50 e 40 compresse, nonchè della relativa categoria fiale, nelle confezioni da 12 e 6 fiale × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 14819 e 14819/*A*, in data 30 agosto 1961 e 13 marzo 1963, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11240)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Quote di stupefacenti da produrre e mettere in vendita nell'anno 1976.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1976;

Visti gli articoli 5, 6, 7, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1976:

Morfina base . . . . kg 15
Codeina base . . . . » 880
Etilmorfina base . . . . » 220
Diidrocodeina base . . . . » 260

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli, 46/50, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1976:

Morfina base kg 15
Codeina base . . . . . » 960
Etilmorfina base . » 240

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio in lavorazione;

3) la ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1976:

Morfina base . . . . kg 15
Codeina base . . . . » 1040
Etilmorfina base . . . . » 260
Diidrocodeina base . . . . » 65

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta Salars, via San Francesco, 5, Camerlata Como, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1976:

Morfina base . . . . kg 15
Codeina base . . . . » 1120
Etilmorfina base . . . . » 280
Diidrocodeina base . . . . » 325

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11549)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 febbraio 1959 concernente dichiarazioni di notevole interesse pubblico dello intero territorio del comune di Ameglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 10 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959, con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico l'intero territorio del comune di Ameglia;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 14 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 13 febbraio 1975, con il quale è stata ridotta la superficie del territorio comunale di Ameglia sottoposta alla tutela della legge 1939, n. 1497, stralciando dal vincolo parte della zona del Cufaggio e la zona del piano di Ameglia, compresa tra la strada statale n. 432, la via Alta ed il confine con il comune di Sarzana;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Ameglia con nota 5 marzo 1975, n. 1008;

Riesaminato il verbale n. 17 del 26 ottobre 1971, della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di La Spezia, dal quale si rileva come la commissione predetta aveva votato, a larga maggioranza, a favore dello svincolo di tutta la zona di Piano di Ameglia sulla sinistra del fiume Magra compresa tra il fiume stesso ed il confine con il comune di Sarzana e di tutta la zona del Cufaggio, sulla destra del fiume

Magra, compresa tra la strada statale n. 432 ed il fiume medesimo, mentre, nel delimitare graficamente i confini della zona da stralciare dalla tutela paesistica, aveva lasciato incluse nel vincolo l'area compresa tra la strada statale n. 432, il fiume Magra e la via Alta, sulla sinistra del Magra, e, sulla destra dello stesso fiume, l'area compresa tra la strada statale n. 432, il canale del Fondone, la nuova strada del Maruffo, i mappali 316 e 256 del foglio n. 3, strada vicinale del Quaglione, mappali 144 e 65 del foglio n. 3, la nuova strada carrozzabile del Comisano, la strada statale n. 432, i confini con il comune di Lerici e Sarzana ed il fiume Magra;

Considerato che la divisione in due parti del territorio in comune di Ameglia sito tra il fiume e la strada statale n. 432, ai fini di uno svincolo del precedente provvedimento di tutela, non appare giustificato, sia per la contraddizione con la volontà della commissione provinciale, che appare estesa a tutta la zona, sia per l'omogeneità delle caratteristiche ambientali, morfologiche e paesistiche dell'intera aerea;

Ritenuto pertanto opportuno rettificare il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 14 dicembre 1974 dando piena attuazione alla volontà espressa dalla commissione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Il vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del Ministro per la pubblica istruzione 10 febbraio 1959 e modificato con decreto ministeriale del Ministro per la pubblica istruzione 14 dicembre 1974, viene ulteriormente modificato nel senso e nei termini descritti nelle premesse.

La tutela panoramica deliberata ed approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 10 febbraio 1959, rimane in vigore per quella parte del territorio comunale di Ameglia compresa nel seguente perimetro:

partendo da est, dal punto di incrocio della strada statale n. 432 con il fiume Magra, prosegue verso nord, lungo la strada statale n. 432 fino ad incontrare il confine comunale di Lerici; segue detto confine a nord e ad ovest fino al litorale marino; continua a sud, verso est, lungo il litorale fino alla foce del fiume Magra, che risale verso nord, ritornando al punto di partenza, l'incrocio della strada statale n. 432 con il fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Ameglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Verbale n. 17

Il giorno 26 ottobre 1971, alle ore 9, si è riunita nella sala delle riunioni dell'amministrazione provinciale di La Spezia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, a seguito di regolare convocazione, per esaminare l'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) COMUNE DI AMEGLIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Viene fatto presente che il comune di Ameglia ha inoltrato domanda alla soprintendenza ai monumenti della Liguria per ottenere lo svincolo generico di alcune zone del territorio già sottoposto a tutela paesistica, e viene chiesto il prescritto parere da parte della commissione.

(*Omissis*).

La commissione, messa in votazione la proposta, delibera come segue:

(*Omissis*).

Pertanto, il vincolo del territorio comunale di Ameglia, posto con decreto ministeriale 10 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959, viene modificato con la seguente delimitazione:

est: dal confine con il comune di Sarzana prosegue lungo il fosso Minale, verso ovest, fino ad incrociare la strada statale n. 432, indi prosegue lungo la strada statale n. 432, verso nord, sino all'innesto della via Alta e piegando nuovamente verso est segue la via Alta sino all'innesto con la via Cà del Sale. Da qui, piega ancora verso nord, segue il confine con il comune di Sarzana sino al confine con il comune di Lerici;

nord: segue lungo il confine con il comune di Lerici;

ovest: prosegue ancora lungo il confine con il comune di Lerici sino al litorale marino;

sud: prosegue lungo il litorale marino portandosi verso est e in località Bocca di Magra, sempre lungo il litorale, attraversa la foce del fiume Magra, indi continua sempre lungo il litorale marino sino al confine con il comune di Sarzana e da qui prosegue, verso nord, lungo detto confine sino al fosso Minale, punto di partenza.

Inoltre dal suddetto vincolo viene stralciata la zona interna di Cufaggio delimitata dal seguente perimetro:

sud: parte dalla strada statale n. 432 prosegue verso est lungo il canale del Fondone sino all'allineamento alla prima curva della strada vicinale del Maruffo;

est: strada vicinale del Maruffo sino all'innesto con la strada vicinale del Guado, indi prosegue verso nord lungo la nuova strada del Maruffo sino all'innesto con la strada di Arena; da qui allineamento dall'angolo sud del mappale 316 del foglio n. 3, all'angolo nord-ovest del mappale 256 sempre foglio n. 3 sino alla strada vicinale Quagliora.

Detto perimetro prosegue sempre verso nord per fare così allineamento: angolo sud-ovest del mappale 144 del foglio n. 3, angolo nord-ovest del mappale 65 sempre del foglio n. 3, sino alla nuova strada carrozzabile del Camisano;

nord: percorre lungo la nuova strada carrozzabile del Camisano verso ovest, sino all'incrocio con la strada statale n. 432;

ovest: prosegue, verso sud, lungo la strada statale n. 432 indi arriva al punto di partenza cioè, strada statale n. 432 canale del Fondone.

(*Omissis*).

(10888)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto in particolare il decreto ministeriale 15 dicembre 1970, con il quale è stato tra l'altro autorizzato, a determinate condizioni e fino alla data del 31 dicembre 1973, l'impiego dell'additivo E 233 (tiabendazolo), esclusivamente per il trattamento in superficie degli agrumi destinati al consumo diretto e delle banane;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1973, con il quale il termine suddetto è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 1975;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1974, con la quale è stata prorogata al 30 giugno 1976 la data entro la quale è ancora consentito, dalla direttiva 64/54/CEE in materia, l'impiego dell'additivo E 233 (tiabendazolo) per il trattamento in superficie degli agrumi e delle banane;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

La data del 31 dicembre 1975, prevista dal decreto ministeriale 29 dicembre 1973, entro la quale è ancora consentito l'impiego dell'additivo E 233 (tiabendazolo), esclusivamente per il trattamento in superficie degli agrumi destinati al consumo diretto e delle banane, è prorogata fino al 30 giugno 1976.

Rimangono invariati i casi, le dosi e le condizioni d'impiego, previsti nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11548)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio » e « ufficio registro atti giudiziari, successioni e bollo » di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 dell'11 agosto 1964;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio » e « ufficio registro atti giudiziari, successioni e bollo » di Padova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici « ufficio registro imposta generale sull'entrata, radio e demanio » e « ufficio registro atti giudiziari, successioni e bollo » di Padova sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti giudiziari, successioni, bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Padova è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975
Registro n. 93 Finanze, foglio n. 311

(11551)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « bollo e demanio » e « II ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952, registro n. 27 Finanze, foglio n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 novembre 1952, con il quale venne istituito il II ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 5 settembre 1966;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « bollo e demanio » e « II ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Palermo;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « bollo e demanio » e « II ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Palermo sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « bollo e demanio » di Palermo è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975
Registro n. 93 Finanze, foglio n. 309

(11552)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « ufficio bollo » e « ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1940;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 1941;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 7 Finanze, foglio n. 332;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ufficio bollo » e « ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Milano e alla ristrutturazione dei servizi amministrati dal « secondo ufficio atti privati, demanio e radio » della stessa sede;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « ufficio bollo » e « ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Milano sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « bollo ».

Art. 2.

Il servizio radio è trasferito dal « secondo ufficio atti privati, demanio e radio » di Milano all'ufficio del registro « bollo » della stessa sede.

Art. 3

Il « secondo ufficio atti privati, demanio e radio » di Milano assume la denominazione di « secondo ufficio atti privati e demanio ».

Art. 4.

L'ufficio del registro « bollo » di Milano è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 5.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975
Registro n. 93 Finanze, foglio n. 310

(11550)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1975 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 600 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 91,75 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 274

(11696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1685, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95784 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Mutiis Matteo, nato l'8 gennaio 1913 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq 3560, riportate in catasto alle particelle numeri 17 parte e 214 del foglio di mappa n. 11 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 134/*a* e 136/*a*.

(11391)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1687, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95787 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Leonardo-Antonio, nato il 20 marzo 1895 a Volturino (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq 1735, riportate in catasto alle particelle numeri 188 parte e 418 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 158 e 159.

(11392)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975 registro n. 29 Tesoro, foglio n. 352, viene respinto il ricorso straordinario proposto il 23 marzo 1973 dal dott. Antonino Maisano, avverso il provvedimento ministeriale con il quale è stata respinta la sua richiesta diretta ad ottenere la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(11430)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 351, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 6 giugno 1973 dal dott. Antonino Maisano, avverso il mancato accoglimento, da parte del Ministero del tesoro, della richiesta dello stesso dott. Maisano diretta ad ottenere l'indennità di buonuscita in misura maggiore di quella liquidatagli.

(11431)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 354, viene dichiarato improponibile il ricorso straordinario proposto il 31 luglio 1974, dal dott. Antonino Maisano, avverso i rispettivi provvedimenti con i quali il Ministero del tesoro comunicava di sospendere ogni pronuncia in merito a precedenti istanze dello stesso dott. Maisano dirette ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione pensionistica.

(11432)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 353, viene respinto il ricorso straordinario proposto il 22 maggio 1973 dal dott. Antonino Maisano, avverso il provvedimento ministeriale con il quale è stata respinta la sua istanza intesa ad ottenere l'attribuzione dei cinque aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 67, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(11433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5564/M)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5565/M)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5566/M)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5567/M)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5569/M)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5572/M)

Autorizzazione al comune di Torricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Torricella (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5573/M)

Autorizzazione al comune di S. Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.428.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5576/M)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quelli pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 17 febbraio 1975 e n. 65 dell'8 marzo 1975, rispettivamente alle pagine 951 e 1577.

(5552/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5534/M)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5535/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5536/M)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5563/M)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5571/M)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5570/M)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5574/M)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5533/M)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.072.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5537/M)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5532/M)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Torino viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.818.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5538/M)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 399.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5539/M)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.497.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.649.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5541/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5542/M)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5543/M)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5544/M)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5545/M)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.092.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5546/M)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5547/M)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.961.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5548/M)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5549/M)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 913.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5550/M)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1975, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.593.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5551/M)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5553/M)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1975, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5554/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5555/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5556/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5557/M)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5558/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5559/M)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5560/M)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5561/M)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5562/M)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5568/M)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5575/M)

Autorizzazione al comune di Pollica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Pollica (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5577/M)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5578/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5579/M)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1975, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5580/M)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5581/M)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5582/M)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5583/M)

Autorizzazione al comune di Casalvieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Casalvieri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5584/M)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5585/M)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5586/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5587/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5588/M)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5589/M)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5590/M)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5591/M)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di San Possidonio

Con deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1975, n. 3541 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5680/5577 nella seduta del 20 novembre 1975), è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di San Possidonio (Modena), adottata dal consiglio comunale con deliberazione consiliare 11 settembre 1973, n. 98.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10901)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Morro d'Oro

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1974, n. 525, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato, per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Morro d'Oro (Teramo), adottato il 6 ottobre 1973 con atto numero 37.

(11400)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1976

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1976.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all art. 1 sono scritte e orali

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza e necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8, 9, 10 *giugno* 1976 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1976, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 80

(11437)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254 e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1976.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 24 aprile 1976 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

21 giugno 1976 ricorso per Cassazione in materia civile;

23 giugno 1976 ricorso per Cassazione in materia penale;

25 giugno 1976 ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 10 novembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 82

(11436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 26 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1974, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

(11115)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica e macchine termoelettriche negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 26 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1974, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica e macchine termoelettriche negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(11116)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 397, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a diciotto posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Livrea dott. Costante, dirigente superiore.

Membri:
Giuffrida dott. Giuseppe, primo dirigente;
Scardino dott. Riccardo, primo dirigente;
Grasso dott. Alfio, primo dirigente;
Passanisi dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:
Parlato dott. Saverio Sebastiano, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 357

(11019)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Emilia-Romagna e Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 2, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Emilia-Romagna e Toscana;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tredici posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Vagliani dott. Angelo, dirigente superiore.

Membri:
Lo Pumo dott. Paolo, primo dirigente;
Borghese dott. Ignazio, primo dirigente;
Addario dott. Giovanni, primo dirigente;
Di Iorio dott. Nicola, direttore di sezione.

Segretario:
Russo dott. Crescenzo, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 356

(11018)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 242, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al 157° corso dell'Accademia militare di Modena;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1975, è costituita come appresso:

Presidente:
col. f.(l) s.SM.s.p.e. Coppola Roberto;

Membri:
ten. col. a. s.p.e. Genovesi Lorenzo;
Ognibene prof. Giorgio (lettere);
Reggiani prof. Riccardo (geometria e trigonometria);
Martino prof. Francesco (algebra).

Segretario:
cap. f. s.p.e. Ruggiero Federico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1975
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 150.

(11403)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 23 dicembre 1975 pubblica il decreto ministeriale 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre stesso anno, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 197, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974.

(11580)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, bandito con decreto ministeriale 16 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, già fissate per i giorni 8 e 9 settembre 1975, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 5 e 6 febbraio 1976.

(11581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1846 del 14 marzo 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Visto il successivo proprio decreto n. 1846 del 19 luglio 1975, modificato con decreto n. 4887 dell'11 ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Fusco Giuseppe . . . . . punti 59,880 su 100
2. Mariorenzi Clino . . . . . » 58,565 »
3. Salvo Raffaele . . . . . » 50,847 »
4. Petrone Fernando . . . . . » 50,319 »
5. Bagnara Giuseppe . . . . . » 49,111 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 29 novembre 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5787 del 29 novembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Vista la domanda dei concorrenti idonei nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Fusco Giuseppe: Minturno (2ª condotta);
2) Mariorenzi Clino: Latina (1ª condotta);
3) Salvo Raffaele: Campodimele (unica).

I sindaci dei comuni di Minturno, Latina e Campodimele, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 29 novembre 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

(11026)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI SOAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 agosto 1975, numeri 305, 306, 309, 310, 311 e 314 e 22 settembre 1975, n. 419, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di laboratorio;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(11596)

OSPEDALE DELLA CARITÀ DI BOBBIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione alla deliberazione consiliare 8 ottobre 1975, n. 144, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(11595)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di assistente di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 giugno 1975, n. 358, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(11591)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(11592)

OSPEDALE «VITTORIO EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di primario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 settembre 1975, n. 230, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(11593)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia, indetto con deliberazione consiliare 13 aprile 1973, n. 83.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(11594)

OSPEDALE «CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi, di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi, di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Rivarolo - tel. 448941.

(11604)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753420)